



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

IL GIUDICE di PACE di SAVONA

Nella persona dell'Avv. **Marco Tiby** ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa recante il N. di **R.G. 1967/19**

promossa da:

, con gli Avv.ti **Lorenza Noli** e **Roberto Damonte**

- ricorrente -

CONTRO

PREFETTO di SAVONA

- opposto -

Oggetto: **opposizione a sanzione amministrativa** (Ordinanza del Prefetto di Savona n. 6495 notificata il 17.08.2019).

SENTENZA N° 780/19

del 05 DIC. 2019

dep 09 DIC. 2019

N° 1967/19 R.G.

N° 3239/18 CRON

N° N° REP

Oggetto: o.s.o.

97



Conclusioni per il ricorrente: “Voglia il Giudice di Pace, annullare, previa sospensione, il provvedimento opposto e/o provvedere alla restituzione della patente all’odierno ricorrente; in subordine ridurre il periodo di sospensione, vinte le spese.”

Fatto e diritto

Premesso che:

- con l’ordinanza meglio descritta in oggetto, il Prefetto di Savona, preso atto della comunicazione n. 0024927 della Polizia Municipale di Finale Ligure redatta in data 21.07.2019, sospendeva cautelamente, ai sensi dell’art. 223 terzo comma Cds, la patente di guida dell’odierno ricorrente per sei mesi, avendo violato l’ art. 186 comma 2 lett. b) Cds;
- il ricorrente ha depositato ricorso assumendo che il Prefetto non avrebbe potere di sospendere in via cautelare la patente di guida nelle ipotesi di violazione dell’art. 186 comma 2 lett. B) Cds; in subordine ha chiesto la riduzione del periodo di sospensione dimostrando la disponibilità della Croce Bianca di San Desiderio, Genova, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, con conseguente dimezzamento della pena in sede penale; ha altresì allegato prenotazione visita medica fissata per il 27.1.2019;
- con provvedimento del 30.09.2019 veniva parzialmente accolta la sospensiva riducendo il periodo di sospensione cautelare della patente della metà;
- all’udienza odierna (05.12.2019), presente il ricorrente assistito dal suo difensore, l’opposizione veniva decisa come da dispositivo.

Osserva:

- non vi sono motivi per invalidare l’ordinanza essendo la procedura seguita dagli operanti in linea con la normativa di riferimento;
- l’odierno ricorrente, in data 21.07.2019, è infatti risultato positivo all’etilometro con una concentrazione di alcol pari a 1,18 g/l e 1,23,g/l;



- sul punto va ribadito il potere del Prefetto di sospendere in via cautelare la patente di guida in virtù della norma generale di cui all'art. 223 Cds che risulta svincolata dagli accertamenti in sede penale e ha finalità esclusivamente cautelari;
- appare infatti preferibile interpretare le disposizioni di legge (art. 186 e 223 Cds) nel senso di mantenere in capo al Prefetto il potere di sospendere cautelatamente la patente di guida in tutte le ipotesi di reato, compresa la guida in stato di ebbrezza prevista alla lettera b);
- e ciò in ragione del "carattere preventivo" della sospensione cautelare ex art. 223 Cds il quale "trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo, nei cui confronti sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui, continui a tenere una condotta che può arrecare pericolo ad altri soggetti" (C. 28.8.2006, n. 18617);
- viceversa, la riduzione del tempo di sospensione (da sei a tre mesi) disposta con il provvedimento citato risponde alla logica di evitare che il trasgressore scontando una sospensione cautelare della patente per un tempo superiore a quello che verrà fissato in sede penale come sanzione accessoria;
- la legge prevede infatti che, in caso di applicazione della pena su richiesta dell'imputato che svolga lavori di pubblica utilità, i periodi di sospensione della patente di guida, stabiliti dall'art. 186 Cds, vengano ridotti della metà;
- rientrando la fattispecie nella lettera b) del comma secondo di detta disposizione la sanzione accessoria di sei mesi di sospensione della patente è stata quindi ridotta a tre mesi;
- al riguardo il ricorrente ha prodotto la richiesta di applicazione pena alla Procura della Repubblica di Savona formulata in data 13 settembre 2019 e il provvedimento della Procura del giorno successivo con cui la stessa accorda il proprio consenso, nonché il certificato medico del 27.11.2019 con accertamenti nei limiti;
- il provvedimento di restituzione va dunque confermato avendo il ricorrente prodotto idonea documentazione atta a comprovare tale forma di definizione del procedimento penale;

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'G' or similar character.



- considerato il parziale effetto sospensivo dell'ordinanza, si ritiene di dover compensare le spese di lite.

PQM

Visto l'art. 6 D.lvo 150/11;

- in parziale accoglimento del ricorso, conferma la riduzione del periodo di sospensione cautelare nei termini di cui al provvedimento del 30.09.2019 (tre mesi in luogo di sei);

- compensa le spese.

Savona, 5 dicembre 2019

Il Giudice di Pace
Marco Tiby

Depositato in Cancelleria
Savona, 08 DIC. 2019
IL CANCELLIERE
Salvatore DIASPRO